

Pieve di Soligo, 04.03.2024

Informativa n. 5

OGGETTO: D.Lgs. n. 13/2024 “Concordato preventivo biennale” (pubblicato nella G.U. del 21/02/2024); conversione in legge del D.L. 212/2023 “milleproroghe”; ultime novità del periodo

Concordato preventivo biennale¹

Il concordato preventivo biennale è una proposta che l’Agenzia delle Entrate presenterà ad una vasta platea di contribuenti (soggetti² che applicano gli ISA per l’anno d’imposta 2023³ e contribuenti in regime forfetario⁴), con la quale verrà fissato preventivamente il reddito rilevante per la tassazione, sia ai fini IRPEF che IRAP, per i periodi di imposta 2024 e 2025 (per i forfettari, la proposta avrà ad oggetto il solo periodo di imposta 2024, in via sperimentale). Il nuovo concordato non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

La proposta dell’Agenzia sarà (anche) basata su alcuni dati richiesti al contribuente, che dovrà comunicarli all’Agenzia attraverso un software, messo a disposizione dalla stessa Agenzia entro il 15 giugno 2024⁵. Una volta inviati i dati, e ricevuta poi la proposta, il contribuente potrà accettarla entro il termine del 15 ottobre 2024.

L’accettazione della proposta da parte del contribuente, lo impegna a dichiarare gli importi concordati⁶, nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di Concordato⁷. Al termine del biennio, l’Agenzia formulerà una nuova proposta per il biennio successivo.

L’ammissione al concordato non è consentita principalmente a chi:

- abbia debiti tributari riferiti al periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta;
- abbia debiti per contributi previdenziali definitivamente accertati.
- qualora abbia debiti tributari, deve aver estinto, entro il termine previsto per l’adesione al concordato, debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, che siano di importo complessivamente pari o superiori a euro 5.000.

Vantaggi di adesione al concordato:

- Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati (da contabilità), rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori;
- Vengono riconosciuti in “automatico” i benefici⁸ previsti dal “regime premiale” ISA quando viene raggiunto il punteggio almeno di 8.

¹ Per l’effettiva funzionalità della nuova normativa dovranno successivamente essere emanati: un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà individuare i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria da parte del contribuente, ai fini della formulazione della proposta di concordato; un decreto del MEF, con cui verrà approvata la metodologia alla base del calcolo dei redditi concordati; un decreto del MEF, che dovrà individuare le circostanze eccezionali al ricorrere delle quali è possibile disapplicare il concordato preventivo biennale (a fronte di redditi effettivi minori eccedenti la misura del 50% rispetto al reddito concordato).

² Ditte individuali, società e professionisti

³ Non devono quindi essere soggetti a cause di esclusione dagli ISA

⁴ Non possono aderire i soggetti forfettari che abbiano iniziato l’attività nel 2023 o, comunque, successivamente, nell’anno precedente il biennio oggetto di concordato

⁵ Per l’anno 2025 il termine sarà anticipato al 15 aprile, mentre successivamente il termine sarà sempre il 01 aprile di ciascun anno.

⁶ Per espressa previsione normativa, il reddito proposto dall’Agenzia Entrate, che il contribuente si impegna a dichiarare, andrà rettificato (eventualmente, se tali voci sono presenti) dal saldo tra: plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, e i redditi di partecipazione in società di persone; su tale reddito “rettificato” verrà poi calcolata l’imposta dovuta; lo stesso meccanismo di rettifica si applica al “valore della produzione” ai fini della tassazione Irap.

⁷ Si segnala che l’accettazione della proposta da parte di un soggetto “società di persone” oppure di una società di capitali che ha optato per la trasparenza fiscale, **vincola i soci o gli associati all’obbligo di dichiarare gli importi concordati ai fini delle imposte dirette**

⁸ I benefici consistono nell’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici; l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento; uno “scudo parziale” nei confronti degli accertamenti analitico-induttivi e induttivi puri, che potranno essere effettuati solo in presenza delle cause di decadenza indicate dal decreto; l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la

Principali cause di decadenza dal concordato:

- l'accertamento di maggiori imponibili, riferiti al 2023 e ai periodi oggetto di concordato, superiori al 30% dei ricavi dichiarati;
- comunicazione inesatta dei dati ISA, in misura tale da determinare un minor reddito oggetto di concordato superiore al 30 per cento;
- tre contestazioni in giorni diversi per scontrini e ricevute fiscali non emessi;
- il contribuente modifica l'attività svolta, nel corso del biennio "concordatario", rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, e per la nuova attività deve applicare un modello ISA diverso dal quello dell'attività cessata;
- il contribuente cessa completamente l'attività.



Conversione in legge del DL "milleproroghe" (G.U. n. 49 del 28/02/2024)

Si riportano le principali novità introdotte rispetto al testo originario del decreto:

- **Prorogato il "ravvedimento speciale":** il ravvedimento speciale è una particolare (e più favorevole) tipologia di ravvedimento, introdotta con la legge di bilancio 2023, che permetteva di sanare irregolarità relative alle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2021 e precedenti. Ora, con la proroga contenuta nella legge di conversione, il ravvedimento speciale potrà riguardare le dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap relative anche al periodo d'imposta 2022, sempre che siano state validamente presentate (la scadenza precedente era il 30 novembre 2023). Si potranno perciò "sanare" le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative all'anno 2022, presentando la dichiarazione integrativa ed effettuando il pagamento, pari a 1/18 del minimo, delle sanzioni, oltre che dell'imposta e degli interessi dovuti. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31/3/2024 oppure in quattro rate identiche, la prima entro il 31/3/2024 e le altre entro il 30/6-30/9-20/12.
- **Assemblee di società possibili anche in modalità "videoconferenza":** viene prorogata fino al 30/04/2024 la possibilità di tenere le assemblee societarie "on line", quindi senza la presenza fisica in un luogo, anche se lo statuto non dovesse prevedere tale modalità.
- **Prorogata l'esenzione Irpef per gli agricoltori:** viene prevista, per il 2024 e per il 2025, la detassazione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori agricoli professionali (IAP)⁹; tali redditi sono detassati totalmente o parzialmente secondo questi scaglioni:
 - ⇒ 0% fino a 10mila euro;
 - ⇒ 50% oltre 10mila euro e fino a 15mila euro;
 - ⇒ 100% oltre 15mila euro.

Quindi, ad esempio, se un agricoltore ha un reddito imponibile di € 13.000, fino a € 10.000 il reddito sarà totalmente esente, mentre l'eccedenza (€ 3.000), concorrerà a formare il reddito complessivo in misura pari al 50%, quindi in misura pari a € 1.500.

ULTIME NOVITA'

Piano Transizione 5.0 (art. 38 del D.L. n. 19/2024 "PNRR", pubblicato in G.U. del 02/03/2024)	Vengono agevolati gli investimenti delle imprese, effettuati nel 2024 e nel 2025, in beni materiali e immateriali di cui agli allegati (A e B della L. 232/2016, già utilizzati per l'iperammortamento), interconnessi al sistema aziendale di gestione a condizione che vi sia una riduzione dei consumi energetici dell'unità produttiva pari
---	---

compensazione (o rimborso) di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap

⁹ Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la determinazione catastale del reddito; ciò comporta che possono applicare l'esenzione solamente le persone fisiche e le società semplici, restando esclusi i soci delle società agricole in nome collettivo ed in accomandita semplice

	<p>almeno al 3%, o in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.</p> <p>L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro; • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria). <p>In caso di una maggior riduzione dei consumi energetici la misura del credito d'imposta è prevista in misura:</p> <p>a) pari al 40%/20%/10% se il risparmio è superiore al 6% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;</p> <p>b) pari al 45%/25%/15% se il risparmio è superiore al 10% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.</p> <p>Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy verranno stabilite le modalità e termini di invio delle domande nonché altre specifiche richieste dal D.L.</p>
<p>Termini di invio per le spese sanitarie e veterinarie, sostenute dal 2024; D.M. 08.02.2024</p>	<p>Il Decreto Ministeriale citato, attuando quanto già previsto dal D.Lgs. "Adempimenti"¹⁰, ha stabilito che, per le spese sanitarie sostenute a partire dall'1.1.2024, la trasmissione dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria¹¹, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuata <u>semestralmente</u> entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) del medesimo anno; • il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) dell'anno precedente. <p>In relazione quindi alle spese sanitarie sostenute nel 2024, la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>il 30.9.2024, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2024;</u> • <u>il 31.1.2025, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2024.</u> <p>Per i veterinari, invece, l'invio dei dati avviene con <u>cadenza annuale, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le spese veterinarie sono state sostenute</u>. Le spese veterinarie sostenute nel 2024 dovranno quindi essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria entro il 16.3.2025.</p> <p>Si ricorda che la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, fa riferimento alla data di pagamento dell'importo, e non a quella di emissione del documento fiscale.</p>
<p>Proroga al 04/04/2024 per l'opzione di cessione delle detrazioni e per le spese condominiali</p>	<p>Con due provvedimenti adottati il 21.2.2024, l'Amministrazione finanziaria ha disposto il differimento al 04.04.2024 (il termine precedente era il 16/03/2024) dei termini per trasmettere le comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di opzione, relativamente a spese per detrazioni "edilizie" sostenute nel 2023 (nonché le comunicazioni di cessione "differita" delle rate residue di detrazione non fruite, relative a spese sostenute nel 2020, 2021 o 2022); - relative alle spese sostenute nel 2023 dal condominio per gli interventi "edilizi" sulle parti comuni.
<p>Revisione della black list europea</p>	<p>La nuova lista aggiornata dei Paesi "non collaborativi" fiscalmente comprende adesso: Anguilla, Antigua e Barbuda, Isole Fiji, Guam, Isole Vergini statunitensi, Palau, Panama, Russia, Samoa, Samoa americane, Trinidad e Tobago e Vanuatu.</p>

¹⁰ Si veda la ns. informativa n. 3/2024

¹¹ L'obbligo di effettuare la trasmissione è a carico, tra le molteplici tipologie di soggetti, di: medici, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari

	<p>Sono state eliminati dalla lista i seguenti Paesi: Bahamas, Belize, Isole Turks and Caicos e Seychelles.</p> <p>Ricordiamo che se vengono effettuate delle operazioni con soggetti “non cooperativi” ai fini fiscali, presenti nella black list, i costi che derivano da tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- sono deducibili se non eccedono il valore normale;- se invece eccedono il valore normale, sono deducibili per l’eccedenza solo se viene dimostrato l’effettivo interesse economico dell’operazione sottostante.
--	---

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza